

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/923 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 73, paragrafo 7, terzo comma, e l'articolo 84, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire un'applicazione armonizzata delle norme sui requisiti di fondi propri nell'Unione, è importante assicurare un approccio uniforme in materia di deduzioni dagli elementi di fondi propri delle detenzioni indirette e sintetiche di propri strumenti di fondi propri dell'ente e delle detenzioni indirette e sintetiche di strumenti di fondi propri del settore finanziario.
- (2) Dato che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede già norme in materia di detenzione diretta di strumenti di fondi propri dell'ente da parte dell'ente stesso e di detenzione diretta da parte dell'ente di strumenti di fondi propri di altri soggetti del settore finanziario, è opportuno stabilire norme integrative in materia di deduzione dai fondi propri di detenzioni dell'ente riferite a detenzioni indirette e sintetiche di tali strumenti dell'ente stesso o di altri soggetti del settore finanziario.
- (3) Le detenzioni indirette derivanti da detenzioni di indici sono disciplinate dall'articolo 76 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 25 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014⁽²⁾ della Commissione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 non rientrano le detenzioni indirette e sintetiche di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. È necessario stabilire nuove norme in materia di trattamento delle detenzioni indirette e sintetiche di cui alle predette disposizioni.
- (4) Quando il merito di credito proprio dell'ente influisce sui tassi fissati dagli indici di mercato utilizzati anche come riferimento per la remunerazione degli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 dell'ente, la correlazione tra le distribuzioni sullo strumento e il merito di credito dell'ente suscita riserve prudenziali. Il numero e la diversità degli enti nel *panel* dovrebbero essere sufficientemente elevati da rispecchiare

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GUL 74 del 14.3.2014, pag. 8).

